

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO

TIPOGRAFIA EDIT. CESARE NANI

COMO 1960

CAPITOLO PRIMO

GESTIONE E CONTRATTO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ART. 1

Il Comune di Gorla Maggiore gestisce direttamente l'acquedoto comunale a mezzo del personale alle proprie dipendenze. La direzione del servizio è affidata al Segretario comunale che ha la sorveglianza su tutto quanto si attiene alla gestione e provvede a che ogni inconveniente sia subito rimosso onde garantire agli utenti l'approvvigionamento idrico. Di ogni guasto e inconveniente riferisce al Sindaco onde ottenere l'autorizzazione a fare eseguire i lavori. La lettura dei contatori, assistenza ai lavori, sorveglianza degli impianti, è affidata alla guardia giurata e messo comunale.

ART. 2

Il contratto d'abbonamento si fa con polizza firmata dal proprietario della casa che si vuol fornire d'acqua e dal Sindaco del Comune. All'atto della firma saranno pagate dall'abbonato tutte le spese di scritturazione, bolli, tassa registro, ecc. inerenti al contratto e sue copie.

ART. 3

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio e dal 1° luglio e hanno una durata di almeno due anni consecutivi.

ART. 4

L'uso a cui l'acqua è destinata deve essere espressamente dichiarato nella polizza, ed in corso d'abbonamento quest'uso non potrà essere variato senza consenso del Comune.

ART. 5

Per impedire la tacita rinnovazione del contratto, l'abbonato, sei mesi prima della scadenza, deve denunciare al Comune la cessazione e del preavviso dato ottenere regolare ricevuta.

Senza preavviso scritto nei modi e termini suindicati, l'abbonamento si intenderà continuativo per un periodo di tempo uguale a quello fissato nella polizza.

Il canone d'abbonamento sarà sempre esigibile fino alla scadenza del contratto. Anche il Comune potrà dare agli abbonati tale preavviso.

ART. 6

La traslazione ai terzi della proprietà della casa per cui è fatto l'abbonamento, non termina la riduzione del contratto alla cui osservanza integrale restano sempre vincolati l'abbonato e suoi eredi ed aventi causa, fino alla regolare scadenza o finchè il Comune abbia riconosciuto come successore il nuovo proprietario; tutto ciò senza pregiudizio dell'azione contro il nuovo proprietario, qualora usasse dell'acqua senza regolare riconoscimento del Comune.

ART. 7

La fornitura dell'acqua viene fatta attualmente con tariffa a forfait. E' in facoltà dell'amministrazione di introdurre il sistema di misurazione a mezzo contatore sia per le sole utenze nuove come anche per tutte quelle in atto alla data del presente, mediante preavviso di giorni 60 (sessanta) da comunicarsi a mezzo manifesto.

ART. 8

La minima quantità d'acqua concessa ed il canone d'abbonamento risultano dalla polizza d'abbonamento a norma della tariffa. Il pagamento deve farsi a rate semestrali, anticipate alla tesoreria municipale al 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno.

L'abbonamento fatto a semestre incominciato obbliga l'abbonato a pagare alla firma della polizza, la quota parte di canone dovuta dal giorno della firma al giorno che scade il semestre.

Mancando al pagamento entro un mese dalla scadenza, l'abbonato incorre nelle penali di mora del 5 per cento sulla somma insoluta con facoltà al Comune di sospendere l'erogazione senza notifica o diffida e senza pregiudizio dell'azione giudiziale.

ART. 9

Nessun indennizzo compete all'abbonato per interruzioni temporanee nella distribuzione d'acqua.

ART. 10

E' rigorosamente proibito all'abbonato di innestare sulla sua diramazione, tanto all'esterno che all'interno della casa, delle prese di acqua a favore delle altre case non contemplate nella polizza, anche se a lui stesso appartenenti. E' parimenti proibito all'abbonato di disporre a favore altrui dell'acqua che gli viene fornita.

L'abbonato non potrà mai aumentare in suo profitto la quantità d'acqua pattuita nella polizza.

Ogni infrazione accertata alle disposizioni dell'art. 3 importerà un indennizzo a favore del Comune pari ad una annualità di canone, riservata sempre l'azione giudiziale ed ogni eventuale maggiore risarcimento.

CAPITOLO SECONDO

PRESE D'ACQUA - DIRAMAZIONI - RUBINETTI

ART. 11

Ogni casa deve avere un abbonamento separato con una diramazione di introduzione distinta, innestata sul tubo pubblico dell'acquedotto. Per casa si intende quel fabbricato o la parte di esso identificata con numero civico o con numero mappale.

ART. 12

E' in facoltà del Comune di accettare abbonamenti cumulativi con una sola diramazione di introduzione e con un solo misuratore, per due o più case unite, appartenenti però ad uno stesso proprietario purchè in base alla tariffa sia distinto il canone per ciascuna casa.

ART. 13

Tutte le opere per la diramazione a partire dal tubo di presa fino al contatore, saranno eseguite e tenute in manutenzione dal Comune a spese dell'abbonato. La diramazione avrà diametro e spessore fissati dal Comune. Ogni cambiamento al tratto di diramazione posto sotto il suolo pubblico richiesto da lavori eseguiti dal Municipio sarà a carico dell'abbonato.

Il tratto di diramazione sotto il suolo pubblico è considerato come accessorio pertinente all'acquedotto e l'abbonato, sostenendo le spese di impianto e manutenzione, acquista semplicemente il diritto d'usare limitatamente alla durata dell'abbonamento.

ART. 14

La sezione dell'attacco alla tubazione principale è di regola del diametro di 1/2 pollice, ogni attacco di diametro superiore dovrà essere autorizzata tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari serviti dallo stesso. Una richiesta di attacco superiore non giustificata da reali esigenze non potrà essere evasa se non dietro obbligo di contratto con fornitura a misura di contatore.

Al termine della presa stradale ed alla massima distanza di mt. 5 dal limite della strada ed entro la proprietà dell'utente, questi dovrà eseguire in muratura di cm. 60/60, profondità cm. 80 misure interne nette, coperchio in lamiera. In detto pozzetto troverà posto il rubinetto di arresto e l'eventuale contatore. Qualora l'Amministrazione decidesse di adottare per tutta la rete attuale e futura il sistema di misurazione a contatore, i singoli utenti dovranno a loro spese eseguire il pozzetto come sopra descritto. A carico dell'utente è il costo della tubazione principale già in opera o da posare, limitatamente allo sviluppo della fronte che la proprietà presenta sulla strada, osservando il principio che se la tubazione è superiore a mm. 60 si conteggerà il prezzo come tubazione di diametro di mm. 60. Qualora il nuovo allacciamento richieda la spesa di tubazione stradale avente uno sviluppo sino a mt. 100 (cento) sarà richiesto il contributo di metà della spesa, da mt. 100 a mt. 200 di un terzo della spesa, oltre i mt. 300 il rimborso totale, salvo il diritto di quest'ultimo caso di rimborso sino alla concorrenza di metà della spesa, in caso di allacciamenti ulteriori di altrui utenti.

ART. 15

A richiesta dell'abbonato e sotto osservanza di speciale regolamento il Comune potrà assumere a proprio carico le spese di impianto e di manutenzione della diramazione fino al rubinetto misuratore dietro un annuo corrispettivo da convenirsi e stabilirsi nella polizza d'abbonamento.

ART. 16

A partire dal contatore l'abbonato potrà servirsi di chi meglio gli piacerà per l'esecuzione e manutenzione interna. I tubi però di questa diramazione dovranno trovarsi nell'interno della casa riparati dal gelo. Il Comune potrà in ogni tempo ispezionare e verificare la diramazione interna di distribuzione. E' proibito l'uso di rubinetti a chiusura automatica ingeneranti colpi di ariete nelle tubazioni.

ART. 17

All'origine di ogni diramazione interna di introduzione verrà collocato nella proprietà privata un rubinetto d'arresto del quale solo il Comune terrà ed userà la chiave. E' rigorosamente vietato di manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto, che verrà provvisto di sigilli in piombo.

CAPITOLO TERZO

RUBINETTI - MISURATORI

ART. 18

Negli abbonamenti a misura la quantità d'acqua convenuta verrà misurata in contraddittorio con l'abbonato all'uscita del rubinetto misuratore.

I contatori resteranno di proprietà dell'utente a carico del quale saranno tutte le spese di manutenzione, ordinaria, straordinaria e di sostituzione, spese tutte che saranno sostenute per obbligo dell'Amministrazione comunale a ammesse al rimborso dell'utente con la più prossima rata di pagamento successivo a quella in cui sono state sostenute le spese di che trattasi.

ART. 19

Le quantità d'acqua indicate dal contatore saranno rilevate periodicamente dal Comune ed iscritte su apposito registro. In caso di guasti al contatore il Comune provvederà tosto a ripararli e pel consumo dell'ultimo rilievo si farà la media sul consumo del periodo precedente, media che verrà estesa a tutto il tempo in cui il contatore sarà in riparazione qualora il Comune non creda di sostituirlo in questo tempo, con altro contatore.

Le riparazioni al contatore causate da negligenza dell'abbonato, da difetto di costruzione o da altre cause, come ad esempio: per incendio, gelo, indebite manomissioni, casi di forza maggiore, ecc. saranno a carico dell'abbonato stesso. Il contatore sarà chiuso con suggello speciale dal Comune.

E' proibito all'abbonato di manomettere i meccanismi del contatore, i suoi accessori e la sua posizione senza il consenso del Comune e il concorso dei suoi agenti.

L'abbonato dovrà sempre lasciare agli agenti libero accesso al sito ove è collocato il contatore.

ART. 20

Il calcolo della quantità d'acqua consumata dall'abbonato giusta le indicazioni del contatore, viene fatta — normalmente — a bimestre.

Quando il consumo di un bimestre eccede il minimo sottoscritto nella polizza di abbonamento, l'abbonato è tenuto a pagare ogni metro cubo supplementare al prezzo di tariffa. La quantità d'acqua non consumata in un bimestre, non diminuisce il canone delle rate bimestrali successive e precedenti.

Quando il consumo rilevato in un bimestre risulta inferiore al minimo sottoscritto nella polizza d'abbonamento, il canone convenuto nella polizza stessa è egualmente dovuto per intero.

Le infrazioni al presente regolamento saranno constatate dagli agenti incaricati mediante processo verbale.

Il consumo supplementare, conteggiato a bimestre come sopra verrà pagato al 1° gennaio e al 1° luglio successivo, assieme al canone d'abbonamento.

CAPITOLO QUARTO

BOCCHHE D'INCENDIO

ART. 21

Sarà pure in facoltà del Comune di concedere erogazioni d'acqua per alimentazione di bocche d'incendio con canone di tariffa fissa.

Queste concessioni saranno fatte solamente a case o stabilimenti industriali già utenti dell'acqua del Conduttore per uso potabile, con regolare polizza contrattuale e colle stesse norme e condizioni specificate in questo regolamento per le altre forniture.

ART. 22

La presa d'acqua sul tubo pubblico e le diramazioni per bocche d'incendio devono essere isolate ed indipendenti da ogni altra.

Tanto le diramazioni che le bocche avranno il diametro interno determinato dal Comune.

Le diramazioni di introduzione e di distribuzione per bocche di incendio saranno eseguite e tenute in manutenzione dal Comune a spese dell'abbonato.

ART. 23

L'erogazione dell'acqua in caso di incendio è data liberamente senza contatore. Le bocche e il rubinetto d'arresto sulla diramazione che le alimenta, saranno chiuse con suggello speciale dal Comune.

Questi suggelli non potranno essere levati e le bocche non potranno aprirsi che nei soli casi di incendio a difesa della casa o stabilimento contemplati nella polizza e l'apertura dovrà essere subito notificata dall'abbonato per la rimessa dei suggelli.

L'apertura delle bocche all'infuori del caso dell'incendio, fatta senza il consenso preventivo del Comune, darà diritto all'applicazione del precedente articolo 9.

ART. 24

Il Comune non assume alcuna responsabilità circa l'azione ed efficacia delle bocche di incendio.

CAPITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25

L'abbonato è il solo responsabile verso terzi, d'ogni danno al quale può dar luogo la collocazione in opera e l'esercizio delle sue diramazioni.

ART. 26

Tutte le opere eseguite a carico dell'abbonato saranno liquidate secondo tariffa.

Rifiutandosi l'abbonato di acconsentire all'esecuzione delle opere di manutenzione, riparazione o modificazione delle sue diramazioni riconosciute necessarie dal Comune, mancando il pagamento della fattura relativa alle opere eseguite a suo carico, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa senza liberare l'abbonato dagli obblighi assunti in dipendenza del contratto d'abbonamento e senza pregiudizio dell'azione giudiziale.

Le fatture non pagate entro un mese dalla loro data, saranno gravate dalla penalità di mora del 5 per cento.

ART. 27

L'abbonato è responsabile della conservazione dei suggelli al contatore, ai rubinetti e alle bocche d'incendio. La rottura o mancanza di questi suggelli darà luogo ad azione legale ed autorizzerà il Comune ad applicare il disposto dell'art. 10.

ART. 28

La distribuzione dell'acqua nell'interno della casa sarà soggetta alla ispezione degli agenti del Comune.

E' vietato all'abbonato di remunerare in qualsiasi modo gli agenti medesimi.

ART. 29

Ogni reclamo di qualsiasi genere, per essere preso in considerazione, dovrà essere fatto per iscritto al Comune.

ART. 30

Le infrazioni al presente regolamento saranno constatate dagli agenti incaricati mediante processo verbale.

ART. 31

Le spese di scritturazione, bollo e tassa registro delle polizze di abbonamento, della quietanza e qualsiasi altra tassa che venisse imposta sui contratti e sulle utenze d'acqua, contatori, ecc. saranno a carico, per intero, dell'abbonato.

ART. 32

Tutte le concessioni saranno soggette al presente regolamento che va immediatamente in vigore.

TARIFFE

a) ALLACCIAMENTI, comprendenti la presa stradale, tubazione zincata sino al limite massimo di mt. 5 entro la proprietà privata, rubinetto di arresto nel pozzetto, scavo:

- a) attacco del \varnothing 1/2 . . L. 10.000 cadauno
- b) attacco del \varnothing 3/4 . . L. 16.000 cadauno
- c) attacco del \varnothing 1 . . L. 25.000 cadauno

Per attacchi di diametro superiore la Giunta Municipale sarà autorizzata a fissare il compenso tenuto conto della possibilità di portata della tubazione esistente a sopportare il carico.

b) FORNITURA DI ACQUA A FORFAIT

- a) per ogni persona . . L. 120 al bimestre
- b) per capo bestiame . L. 80 al bimestre

c) FORNITURA DI ACQUA A CONTATORE

Il prezzo normale di vendita è fissato in L. 28 al mc. L'utente è tenuto a fissare uno dei seguenti minimi:

litri 100 in 24 ore = mc annui	36	= L. 1.008
litri 200 in 24 ore = mc. annui	72	= L. 2.016
litri 300 in 24 ore = mc. annui	108	= L. 3.024
litri 500 in 24 ore = mc. annui	27.75 ¹⁸⁰	= L. 4.995 5040
litri 800 in 24 ore = mc. annui	25.15 ¹⁸⁰	= L. 5.243 8064

Se, invece, la quantità misurata è superiore al quantitativo convenuto in abbonamento, l'utente dovrà pagare il prezzo di L. 29,60 ogni mc. di acqua misurata in più ogni bimestre.

Un eventuale consumo di acqua inferiore al minimo impegnato non dà diritto ad alcun conguaglio.

d) INSTALLAZIONE DI CONTATORE PER NUOVE UTENZE

a) contatore da mm. 13 cadauno L. 5.500

b) contatore da mm. 17 cadauno L. 7.000

c) contatore da mm 25 cadauno L. 9.000

e) INSTALLAZIONE CONTATORE PER UTENZE IN CORSO

aumento di L. 2.000 per ogni contatore di cui alla tariffa d).

f) BOCCHE DI INCENDIO

Per l'installazione verrà rimborsata integralmente la spesa sostenuta dal Comune.

g) BOCCHE D'INCENDIO: CANONE ANNUO

a) utenze industriali per una o due bocche L. 1.500 annue

b) utenze industriali per ogni bocca in più L. 500 annue

c) utenza privata per una o due bocche L. 1.000 annue

d) utenza privata per ogni bocca in più L. 500 annue

Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio Comunale con Verbale in data 2 maggio 1958, n. 31.

IL SINDACO

Virgilio BISSON

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sec. Arcilio Silvestri

Pubblicato all'Albo pretorio addì 19 ottobre 1958 giorno (1)

21/60

(2) nessune opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sec. Arcilio Silvestri

N. 47324 - Div. II

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 31 ottobre 1958, n. 5402.

Addì 3 novembre 1958.

IL PREFETTO - PRESIDENTE

1/10 Am. 1/10

Pubblicato all'Albo comunale pel periodo di 15 giorni dal 15 novembre 1958 al 30 novembre 1958.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sec. Arcilio Silvestri

Omologato dal Ministero con Decreto 19.....

N. e ripubblicato assieme al Decreto ministeriale surriferito, pel periodo di 15 giorni, all'Albo del Comune dal al 19.....

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) Festivo o di mercato.

(2) Con o senza.